



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

REDATTORI:
Maggiore D'Emilio Berardo
Dott.ssa Valeria Coppa

IL DIRIGENTE

SOMMARIO

| | |
|--|---------------|
| TITOLO I – NORME GENERALI | pag. 5 |
| TITOLO II – PASSAGGIO SU FONDI | pag. 7 |
| TITOLO III – FOSSI, CANALI, DISTANZE, ALBERI, RAMI PROTESI, RADICI E SPONDE | pag. 8 |
| TITOLO IV – MALATTIE DELLE PIANTE E LORO DIFESA | pag.17 |
| TITOLO V – TUTELA DELL' AMBIENTE | pag.18 |
| TITOLO VI – ATTIVITA' INCOMODE | |
| pag.21 | |
| TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI | |
| pag.22 | |
| ALLEGATI | pag.23 |

INDICE

| | |
|--|--|
| TITOLO I – NORME GENERALI | |
| CAPO I – GENERALITA' DEL REGOLAMENTO | |
| ART.1 – LIMITI DEL REGOLAMENTO | |
| ART.2 – DEFINIZIONI | |
| ART.3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO | |
| ART.4 – SCOPI DEL REGOLAMENTO | |
| ART.5 – ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE | |
| ART.6 – ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE | |
| TITOLO II – PASSAGGIO SU FONDI | |
| CAPO I – RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI | |
| ART.7 – PASSAGGIO SU FONDI PRIVATI: DIVIETO DI INGRESSO AI FONDI ALTRUI | |
| ART.8 – SENTIERI PANORAMICI | |
| ART.9 – PERCORSI FUORISTRADA | |
| ART.10 – SCIAMI DI API | |

CAPO II – APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PRODOTTI AGRICOLI

ART.11 – CONTROLLO SULL’ APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI

ART.12 – ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

TITOLO III – FOSSI, CANALI, DISTANZE, ALBERI, RAMI PROTESI, RADICI E SPONDE

CAPO I – DELLE ACQUE E DELLE STRADE

ART.13 – FINALITA’

ART.14 – LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

ART.15 – DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI

ART.16 – REGIMAZIONE DELLE ACQUE

CAPO II – COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

ART.17 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

ART.18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

ART.19 – SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI : MANUTENZIONE

ART.20 – RECISIONE RAMI PROTESI

ART.21 – DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

ART. 22 BIS – MANUFATTI PERTINENZIALI

ART.22 – LAVORAZIONE DEL TERRENO

ART.23 – DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE

ART.24 – TOMBINATURE DEI FOSSATI

ART.25 – MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PULIZIA DEI FOSSATI

ART.26 – FOSSATI INSUFFICIENTI

ART.27 – COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI CANALI

ART.28 – TUTELA E GESTIONE DEL PAESAGGIO RURALE

ART.29 – IRRIGAZIONE

TITOLO IV – MALATTIE DELLE PIANTE E LORO DIFESA

CAPO I – IGIENE AMBIENTALE: MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL’ AGRICOLTURA

ART.30 – DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. OBBLIGO DI DENUNCIA

ART.31 – COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE

ART.32 – CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI E TELONI IN NYLON

ART.33 – TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI

CAPO II – MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

ART.34 – TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI

ART.35 – PULIZIA DELLE STRADE

TITOLO V – TUTELA DELL’ AMBIENTE

CAPO I – RIFIUTI

ART.36 – ABBANDONO DI RIFIUTI

CAPO II – DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

ART.37 – DISPOSIZIONI PER L’ ESERCIZIO DEL PASCOLO

ART.38 – DIVIETO DI PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI

ART.39 – PASCOLO SU TERRENI PRIVATI

ART.40 – PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI, GREGGI E MANDRIE

ART.41 – PASCOLO SU TERRENI PRIVATI NELLE ORE NOTTURNE

ART.42 – ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

ART.43 – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ABIGEATO

TITOLO VI – ATTIVITA’ INCOMODE

CAPO I – RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI

ART.44 – RACCOLTA E BRUCIATURA DEI RESIDUI VEGETALI

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE INCOMODE

ART.45– CAMPO DI APPLICAZIONE

TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I – VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE

ART.46 – INCARICATI DELLA VIGILANZA (art.57, ex art.221 del C.P.P. del 1930)

ART.47 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART.48 – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI

ALLEGATO A – PRINCIPALI DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

ALLEGATO B – TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO-
AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E
FOSSI

TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I - GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1
LIMITI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento:

- ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualunque titolo sul territorio comunale;
- disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio facente parte del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'art.2135 C.C.
2. Per responsabilità dell'imprenditore agricolo si intende la responsabilità stabilita dalla Legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'art. 2135 C.C.
3. Per proprietà fondiaria si intende quella proprietà che può altresì essere chiusa o delimitata. In assenza di tale chiusura/delimitazione, come previsto dalle norme sulla Caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia medesima fatti salvi i fondi in cui vi siano in atto colture suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo, invece, per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 e 842 C.C.

ART. 3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.
2. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole, la salvaguardia del territorio e la realtà rurale nella sua globalità.
3. Il servizio di Polizia Rurale si estrinseca attraverso lo svolgimento di quel complesso di funzioni atte ad assicurare nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione nonché delle disposizioni che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale delle campagne. Scopo finale è quello di far accrescere una diffusa mentalità civile in tutti gli ambiti rurali.

ART. 4
SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme - (autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di PROPRIETA'- ACQUE E STRADE - MALATTIE DELLE PIANTE, ecc.) - idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria e l'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e allo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:
 - a. definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
 - b. promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
 - c. definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;
 - d. definire le modalità per ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale;
 - e. definire le modalità di difesa contro le malattie delle piante e le modalità d'impiego degli antiparassitari.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Rurale.

ART. 5
ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco o suoi delegati, dagli ufficiali e dagli agenti della Polizia municipale, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria, a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 6

ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Sindaco, salvo i poteri straordinari che, ai sensi degli art.li 50 e 54 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. che gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano carattere di contingibilità ed urgenza.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente, sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Le ordinanze, quando sono destinate ad un soggetto determinato devono avere i seguenti requisiti:
 - a. devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b. devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme del Regolamento di Polizia Rurale violate;
 - c. devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
 - d. devono indicare le sanzioni a carico degli inadempienti.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
5. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

TITOLO II

PASSAGGIO SU FONDI

CAPO I - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

ART. 7

PASSAGGIO SU FONDI PRIVATI: DIVIETO DI INGRESSO AI FONDI ALTRUI

1. E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati.
2. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, usando la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.
3. E' vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciami d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile.
4. E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. I possessori di permesso all'attraversamento dei terreni comunali sono tenuti ad osservare le norme per i passaggi sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.
5. E' vietato in ogni caso utilizzare per qualsiasi motivo fondi o spazi di proprietà del Comune, salvo specifiche autorizzazioni.
6. Inoltre è vietato il rinnovo di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e vicinali, senza avere ottenuto preventiva autorizzazione dall'Ufficio tecnico comunale.

ART. 8
SENTIERI PANORAMICI

1. La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza, da parte di turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.
2. Il passaggio di tali sentieri su fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o conduttore del fondo.
3. Il passaggio di tali sentieri su fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
4. Tali passaggi non costituiranno mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

ART. 9
PERCORSI FUORISTRADA

Su tutto il territorio comunale sono vietati i percorsi fuoristrada ed il parcheggio sui terreni agricoli di ogni specie, tranne i casi autorizzati dal proprietario del terreno.

ART. 10
SCIAMI DI API

1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare, su fondi altrui, sciami di api provenienti dai suoi alveari, deve avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni provocati alle colture, alle piante, agli allevamenti ed agli edifici.
2. Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, le api sciamate potranno essere recuperate dal proprietario del fondo o da altra persona da lui autorizzata, sul quale sono andate ad insediarsi, soltanto quando il proprietario dello sciame non lo abbia recuperato entro due giorni.
3. In caso di presenza di sciami su suolo pubblico, ove se ne ravvisi il pericolo per la pubblica incolumità, compete al Sindaco disporre l'immediata cattura.

CAPO II - APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PRODOTTI AGRICOLI

ART. 11
CONTROLLO SULL' APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI

1. Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto. Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura sul fondo altrui, il proprietario della coltivazione franata ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.
2. I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art.896 del C.C.).
3. E' permesso raccogliere funghi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto.

4. I proprietari dei fondi possono vietare la raccolta di prodotti spontanei mediante apposizione di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente riguardante i fondi privati (art.7) posti in maniera visibile e continua.

ART. 12
ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con se strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici municipali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

TITOLO III
FOSSI, CANALI, DISTANZE, ALBERI, RAMI PROTESI, RADICI E SPONDE
CAPO I - DELLE ACQUE E DELLE STRADE

ART. 13
FINALITA'

1. Il presente Regolamento, definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.
2. Indirizza inoltre l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori delle acque pubbliche (Consorzi di bonifica, Genio Civile Regionale, ecc.) o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali (Province, Anas, Ferrovie, ecc.) insistenti nel territorio comunale.
3. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo (anche se per parte dell'anno sono asciutti) che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

ART. 14
LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, acque meteoriche di fondi superiori, non devono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono pure vietate le piantagioni che, inoltrandosi dentro i fossi e i canali, restringono la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. Al fine di non favorire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
4. La pulizia delle cunette ai bordi della sede stradale dovrà essere a cura dell'Ente proprietario della strada, in modo che l'acqua piovana possa defluire naturalmente e successivamente coinvolta in condotta.

ART. 15

DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di almeno 1 mt e comunque non superiore al 50% dell'altezza della scarpata.
3. Per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
4. Per piantare alberi presso il confine di proprietà privata debbono essere rispettate le seguenti distanze dal confine:
 5. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
 6. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
 7. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
8. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
9. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
10. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
11. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei; resta inteso che ogni opera da realizzare nella fascia di rispetto dai m. 4 ai m. 10 dal ciglio deve essere autorizzata dal Consorzio di Bonifica.
12. Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi.
13. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
14. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
15. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica di almeno quattro metri dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.
16. Eventuali opere da realizzare in prossimità di capofossi e fossi privati devono avere caratteristiche tali da consentire la funzionalità dei fossi esistenti e la possibilità di effettuare agevolmente con mezzi ordinari le manutenzioni periodiche necessarie. Manufatti fissi strettamente necessari per l'attività di irrigazione dovranno essere costruiti ad una distanza non inferiore a m. 4 dal ciglio per consentire gli interventi futuri di manutenzione con mezzi meccanici.

REGIMAZIONE DELLE ACQUE

1. E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.
2. E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi e altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche. Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale e/o di riversarla sulle strade.
3. E' altresì proibito convogliare l'acqua con tubazioni o altri manufatti, farla sfociare sui fondi del proprietario sottostante. Eventuali opere vanno concordate con i confinanti, i quali, pur consentendo l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

CAPO II – COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

ART. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. L'efficace sgrondo delle acque è atto ad evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. Le acque piovane devono essere regimate attuando un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità - Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), che ai sensi del presente Regolamento si applicano anche ai terreni al di fuori del Vincolo Idrogeologico.
3. Gli interventi in appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, assicurando comunque il corretto deflusso delle acque piovane.
4. Le opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione, in appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, dovranno essere attuate mediante le seguenti misure idonee:
 - a. solchi acquai temporanei (scoline) e/o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.
 - I solchi acquai (scoline e fossi livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.
 - I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.
 - b. Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a 5 m. e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a 60 m.

- c. Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in controtendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 m. dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.
 - d. Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
 - e. Drenaggi sotterranei.
5. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà avvenire sempre sulla base di specifici progetti.
 6. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
 7. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le prescrizioni non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale (Inondazione, frana o valanga: Chiunque cagiona un'inondazione o una frana ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni), la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

ART.18

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), fermo quanto già previsto dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo attraverso la realizzazione di opere di regimazione idraulica nei terreni ricadenti all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, che dovranno sempre avvenire sulla base di specifici progetti.

ART.19

SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI: MANUTENZIONE

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche in caso di piogge continue e/o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. La costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l'accesso a proprietà privata, sarà a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l'accesso.
3. Gli attraversamenti dei fossi di strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgate dai proprietari.

4. Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali agli incroci con strade simili sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART.20

RECISIONE RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA SPONDE

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.
2. I proprietari dei terreni adiacenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti da vegetazione di vario genere; hanno inoltre l'onere di asportare periodicamente le porzioni di terreno o materiale di qualsivoglia natura-franato nel fosso.
3. Lungo i confini delle proprietà con le passeggiate e gli affacci panoramici pubblici, non è consentita la piantumazione di alberi di alto fusto, in modo da preservare la visibilità del territorio, del passaggio e del panorama circostante si ritiene consentita la piantumazione di siepi con altezza massima di cm. 70.
4. In caso di inadempienza da parte del proprietario o del conduttore, il Comune provvederà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti con addebito delle spese al proprietario.

ART.21

DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

Nei fossati privati indicati al precedente art. 15 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D. Lgs. n.152 del 2006 e successive modifiche;
4. è vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti sentito il Consorzio di Bonifica;
5. eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;
6. per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
7. è fatto obbligo di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'art. 15 punto 2;
8. nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a. m. 4 dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);

- b. m. 1 dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto a) e delle strade private. Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'art. 15.
9. nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

ART.22
LAVORAZIONE DEL TERRENO

1. I frontisti delle strade pubbliche non possono seminare e lavorare i terreni dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 1 metro dal margine superiore del fosso o della strada.
2. E' vietato ai mezzi meccanici l'utilizzo della sede stradale per operazioni di carico e scarico di prodotti raccolti.
3. In ogni caso, nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, qualora vengano arrecati danni a fossi e/o strade, chi ha causato il danno è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi oltre all'eventuale risarcimento danni.
4. E' assolutamente vietato alterare o modificare le condizioni morfologiche del terreno agricolo senza preventiva autorizzazione.

ART.22 bis
MANUFATTI PERTINENZIALI

1. Sono considerate pertinenze, soggette al regime delle D.I.A., i manufatti a servizio di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto o comunque coltivati esclusivamente per autoconsumo, di almeno 1.000 mq. , senza residenza o domicilio nelle immediate vicinanze del proprietario.
2. Tali manufatti, dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
 - struttura portante leggera e tamponamento laterale in legno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
 - copertura verniciata ed impermeabilizzata con colori compatibili con il contesto;
 - superficie coperta massima pari a 25 mq. per lotti di terreno fino a 5.000 mq. e di 40 mq. per lotti di terreno oltre i 5.000, in aggiunta ad un 20% di tettoia esterna;
 - altezza massima misurata nel punto di massima altezza della copertura non superiore a m. 2,60;
 - pianta rettangolare o quadrata e copertura a falde inclinate;
 - divieto di pavimentazione dell'area circostante;
 - divieto di trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
 - è obbligatoria la messa a dimora di siepi su tre lati del manufatto al fine di ridurre l'impatto visivo;
 - realizzazione di un unico corpo con i limiti sopra indicati.

ART.23
DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE

1. I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento della funzionalità.
2. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.
3. I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati insistenti "a monte" di strade comunali, debbono provvedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ad intervenire adeguatamente al fine di evitare il versamento di terreno sulla sede stradale.
4. Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera non consona e i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo, i proprietari e/o i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

ART.24
TOMBINATURE DEI FOSSATI

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso a fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.) e per una lunghezza massima di m. 5.
2. L'esecuzione delle tombinature nei fossi privati deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fossato, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e, per le affossature più importanti, al parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Sindaco e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del P.R.G.);
 - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - stato di progetto;
 - relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.
5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

ART.25
MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PULIZIA DEI FOSSATI

1. I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-Consorzio (da art. 914 ad art. 921 cc.).
2. Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.).

3. Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria e straordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n.368/1904. In particolare, essi dovranno:
 - a. estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile-settembre);
 - b. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta all'anno;
 - c. aprire i nuovi canali che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
 - d. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
 - e. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
 - f. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi /canali;
 - g. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
 - h. eseguire aratura dopo trinciatura dei residui colturali, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi, così come per tutte le colture che lasciano residui vegetali che possono essere trasportati dall'acqua;
 - i. procedere al riescavo del fosso quando il deposito di materiale terroso ed erbaceo ha ridotto il franco di coltivazione.

ART.26
FOSSATI INSUFFICIENTI

1. L'Ufficio Tecnico Comunale o il Consorzio di Bonifica verificano l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 15, 19 o 22, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
4. Qualora l'opera idraulica riguardi fossati in gestione ad enti pubblici, il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.
5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre alla esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
8. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatta salva comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

ART.27

COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI CANALI

La realizzazione di nuovi canali e la modifica, trasposizione, chiusura e tombinamento di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento di parere da parte del Consorzio di Bonifica.

1. Per lo scavo di nuovi canali lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità dell'opera.
2. Per lo scavo di canali in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
3. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 495 del 16-12-1992 e s.m.i., per lo scavo di canali in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 3,00 metri.

ART.28

TUTELA E GESTIONE DEL PAESAGGIO RURALE

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;
 - b. salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
 - c. nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;

ART.29

IRRIGAZIONE

1. L'irrigazione delle diverse colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni e molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali delle strade pubbliche va regolata in modo che le acque non defluiscano sulla sede stradale, né che intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualsiasi danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi suddetti, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed

in una posizione tale da impedire la caduta di acqua sulla carreggiata e realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danno alle abitazioni medesime.

TITOLO IV

MALATTIE DELLE PIANTE E LORO DIFESA

CAPO I - IGIENE AMBIENTALE: MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL' AGRICOLTURA

ART.30

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. OBBLIGO DI DENUNCIA

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a. nell'evenienza di comparsa di crittogame, parassiti delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti;
- b. è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente servizio regionale e provinciale per l'agricoltura e all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimento che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi, i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c. se si verificano casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari e/o i conduttori non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

ART.31

COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE

1. Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, intenda collocare esche avvelenate o spargere sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare anticipatamente e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il presumibile periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti la scritta: "ATTENZIONE TERRENO AVVELENATO" oppure: "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON VELENI".
2. Le tabelle di cui sopra dovranno essere poste ad una distanza tale che siano ben visibili l'una dall'altra.

ART.32

CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI E TELONI IN NYLON

1. Non è consentito abbandonare all'aperto, interrare e bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere e/o teloni in nylon.
2. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di legge.

ART.33
TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI

1. In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno tenerli puliti, con interventi annuali e mantenere una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal limite delle proprietà confinanti e dal ciglio delle strade vicinali e comunali.
2. Se a tali operazioni non provvederanno i proprietari, le stesse potranno essere eseguite coattivamente dal Comune che, in seguito, si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi ingerbiditi.

CAPO II - MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

ART. 34
TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI

1. Sono vietati il transito e le manovre con mezzi cingolati industriali ed agricoli su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti di apposite protezioni.
2. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco o dal Codice della strada in conformità al presente Regolamento.
3. Qualora durante il trasporto cadessero sul sedime stradale fango, terra, sabbia, ghiaia, liquame, letame, detriti, fieno o qualsiasi materiale o derrate agricole in modo da imbrattare, insudiciare o ingombrare, i conduttori responsabili – ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa sono tenuti a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla completa pulizia del sedime stradale.

ART.35
PULIZIA DELLE STRADE

1. Su tutte le strade è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché apportare o spargere fango o detriti depositati sulle ruote dei veicoli provenienti da accessi laterali e/o diramazioni.
2. La violazione comporta, oltre ad una sanzione amministrativa secondo le norme vigenti (D.L. n.285 del 30-04-1992), il ripristino e la pulizia dei luoghi.

TITOLO V
TUTELA DELL' AMBIENTE
CAPO I - RIFIUTI

ART.36
ABBANDONO DI RIFIUTI

1. La tutela dell'ambiente è rimessa alle vigenti disposizioni statali e regionali.
2. E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi di pubblico accesso, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua.
3. I rifiuti devono essere smaltiti, secondo la tipologia, negli appositi punti di raccolta e con le modalità stabilite dall'Amministrazione in funzione delle leggi vigenti.

CAPO II - DISCIPLINA DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

ART.37

DISPOSIZIONI PER L' ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. In materia di pascolo, i proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre ad osservare le disposizioni dettate dal presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Abruzzo. Gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

ART.38

DIVIETO DI PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI

1. E' assolutamente vietato il pascolo di bestiame di qualunque sorta sui terreni facenti parte del demanio (comunale e statale) in qualsiasi epoca dell'anno.
2. Il divieto ha come obiettivo la prevenzione igienico-sanitaria, la difesa e la conservazione del suolo, nonché la salvaguardia del patrimonio idraulico-forestale.
3. Sui fondi demaniali ricadenti nell'ambito territoriale del Comune è permesso solo ed esclusivamente il transito di greggi al fine di raggiungere gli eventuali terreni privati di cui i pastori possano dimostrare di avere la disponibilità, a mezzo di permesso scritto del proprietario del fondo.
4. E' vietato ai pastori durante il transito di abbandonare gli eventuali animali morti durante il percorso e di danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli, nonché l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo.
5. E' altresì assolutamente vietato il pascolo e la permanenza di bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate, le banchine, i canali ed i fossi delle strade, sia pubbliche che private, nonché sulle rampe di sostegno, sui ripari, sugli argini del lago, dei rii e dei torrenti che attraversano l'intero territorio di Roseto degli Abruzzi.
6. Gli animali in transito devono essere accompagnati dal libretto di pascolo, dal quale devono risultare tutti gli esiti degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali sono stati sottoposti, ed essere in regola con tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.
7. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2 e 3, e 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame trovato a pascolare in violazione del presente articolo, è denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 639 del Codice Penale e, oltre al risarcimento per gli eventuali danni cagionati, sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata.
8. L'abbandono di carcasse di animali morti è sanzionato ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n.36 del 21/02/2005.

ART.39

PASCOLO SU TERRENI PRIVATI

1. L'esercizio del pascolo di greggi o armenti di qualunque sorta su terreni privati è consentito solo a seguito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo.
2. Tale permesso scritto deve essere posseduto dal proprietario delle greggi o degli armenti al momento della presentazione della comunicazione del proprio arrivo sul territorio di Roseto degli Abruzzi.

3. La comunicazione è obbligatoria e va presentata al Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi almeno 15 giorni prima della partenza. Nella comunicazione deve essere indicato il terreno preso in godimento per il pascolo (proprietario, foglio e mappale) ed il personale che lo condurrà. Ad essa deve essere allegato a corredo il permesso scritto dal proprietario del fondo concesso in godimento per il pascolo.
4. Per ogni terreno privato preso in godimento per il pascolo deve essere presentato il relativo permesso scritto.
5. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni. Il pascolo senza custode idoneo non può esercitarsi che nei terreni presi in godimento e purché la proprietà contermini ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.
6. Il proprietario di bestiame trovato a pascolare su terreni di proprietà privata senza aver prima conseguito il necessario permesso scritto, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e dovrà risarcire gli eventuali danni cagionati.
7. L'eventuale giustificazione del possesso del solo permesso orale verrà sanzionata alla stregua della mancanza di permesso.

ART.40

PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI, GREGGI E MANDRIE

1. E' assolutamente vietato il passaggio di bestiame di qualunque sorta per il centro urbano. In casi eccezionali di spostamento, dovrà essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale indicherà gli eventuali percorsi alternativi.
2. Nel percorrere strade pubbliche o di uso pubblico non facenti parte del concentrico, il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possano provocare danni alle colture o alle proprietà limitrofe o alle cose, molestia o infortuni ai passanti, intralcio o danni alla circolazione veicolare.
3. I conduttori devono regolare il transito della mandria o del gregge in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Essi devono essere presenti sia in testa che a fine mandria o gregge onde segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo ai veicoli sopraggiungenti, nonché accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.
4. Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche o di uso pubblico durante il transito di mandrie o greggi, il custode degli animali deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, rimuovendo immediatamente l'ingombro o la lordatura.
5. In caso di urgenza e necessità si provvede d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

ART.41

PASCOLO SU TERRENI PRIVATI NELLE ORE NOTTURNE

1. L'esercizio del pascolo nelle ore notturne (dalle 20:00 alle 06:00) è permesso a condizione che i terreni privati sui quali (dei quali il proprietario o il conduttore degli animali ne abbia avuto ovviamente il permesso scritto) siano interamente chiusi da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e tali da evitare i danni che, per la fuga o lo sbandamento degli animali potrebbero derivare a colture, persone, cose, veicoli o ad altri animali o alle proprietà circostanti.

2. Il proprietario degli animali che trasgredisce alla presente disposizione soggiace all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata e in caso di eventuali danni cagionati, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

ART.42
ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e con regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 43
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ABIGEATO

1. Le funzioni del sistema anagrafico di identificazione e registrazione degli animali sono le seguenti:
 - sorveglianza epidemiologica e gestione delle emergenze sanitarie;
 - tracciabilità degli animali, delle carni e dei prodotti; rapido ed efficace scambio dei dati tra i vari organismi nazionali e comunitari;
 - corretta gestione dei regimi comunitari d'aiuto;
 - repressione reati di frode ed abigeato.
2. L'allevatore/detentore, pertanto, deve adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

TITOLO VI
ATTIVITA' INCOMODE
CAPO I - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART.44
RACCOLTA E BRUCIATURA DEI RESIDUI VEGETALI

1. Per la disciplina della raccolta e della successiva bruciatura dei residui vegetali si rimanda alla Legge 11.08.2014, n. 116.

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE

ART.45
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, specificamente redatto in applicazione della Legge n. 447/95, art.6, comma 1, ed in generale del D.P.C.M. 14.11.1997, disciplina al titolo II le attività rumorose a carattere temporaneo in grado di turbare la quiete pubblica e privata ed il riposo delle persone.

2. Dal presente regolamento restano escluse, in linea generale e salvo quanto disposto al successivo comma 3, le attività a carattere permanente che operino nella fascia oraria diurna e/o notturna, che devono rispettare i limiti di zona di emissione ed immissione definiti nel Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2010 e i limiti differenziali di immissione (D.P.C.M. 14.11.1997, ART.4) all'interno degli ambienti abitativi.
3. Dal presente regolamento, restano escluse le attività rumorose nell'ambito di un condominio o ovunque prevalga la disciplina privatistica o la regolazione pattizia dei rapporti condominiali o tra privati, e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblicistica intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i privati disciplinanti situazioni concernenti la salvaguardia della salute in generale.
4. Ai fini delle previsioni del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane, cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

TITOLO VII
CONTROLLI E SANZIONI
CAPO I - VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ENTRATA IN VIGORE

ART.46
INCARICATI DELLA VIGILANZA (art.57,ex art.221 del C.P.P. del 1930)

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo Forestale dello Stato nonché dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

ART.47
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni a tutte le norme del presente Regolamento, sono disciplinate dal R.D. n. 523/1904, dal Codice Della Strada D. Lgs. n.285/92 e s.m. e i. e ai sensi del D. Lgs. n.267, art. 7 bis del 18 agosto 2000.
2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste conseguono di diritto, ove necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico, le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare una attività e/o comportamento, la rimozione delle opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi, della sanzione amministrativa accessoria deve esserne fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero entro il termine indicato nel verbale di accertamento.

5. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati nel verbale di accertamento, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, addebitando al trasgressore le eventuali spese sostenute.
6. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria potrà essere maggiorata del 25%, del 50% , del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.
7. La maggiorazione della sanzione per recidiva può essere disposta esclusivamente con Ordinanza-Ingunzione.
8. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 48
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto o incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente Regolamento è visibile sul sito Istituzionale del Comune.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

ALLEGATO A – Principali definizioni stradali e di traffico

ALLEGATO B – Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi

ALLEGATO A

PRINCIPALI DEFINIZIONI STRADALI E DI TRAFFICO

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i., art. 2 - Definizione e classificazione delle strade e
art. 3 - Definizioni stradali e di traffico.)

AREA DI INTERSEZIONE parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

AREA PEDONALE zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

AUTOSTRADA strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

BANCHINA parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

BRACCIO DI INTERSEZIONE vedi ramo di intersezione.

CANALIZZAZIONE insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

CARREGGIATA parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

CENTRO ABITATO insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

CIRCOLAZIONE movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

CONFINE STRADALE limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

CORRENTE DI TRAFFICO insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

CORSIA DI ACCELERAZIONE corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

CORSIA DI DECELERAZIONE corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

CORSIA DI EMERGENZA corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

CORSIA DI MARCIA corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

CORSIA parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

CORSIA RISERVATA corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

CORSIA SPECIALIZZATA corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

CUNETTA manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

CURVA raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

FASCIA DI PERTINENZA striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

FASCIA DI RISPETTO striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FASCIA DI SOSTA LATERALE parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

GOLFO DI FERMATA parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

INTERSEZIONE A RASO O A LIVELLO area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

ISOLA DI CANALIZZAZIONE parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

ISOLA DI TRAFFICO vedi isola di canalizzazione.

ISOLA SALVAGENTE vedi salvagente.

ISOLA SPARTITRAFFICO vedi spartitraffico.

ITINERARIO CICLOPEDONALE strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

ITINERARIO INTERNAZIONALE strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

LIVELLETTA tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

MARCIAPIEDE parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

PARCHEGGIO area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

PARCHEGGIO SCAMBIATORE parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

PASSAGGIO A LIVELLO intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

PASSAGGIO PEDONALE (vedi anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

PASSO CARRABILE accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

PIAZZOLA DI SOSTA parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

PISTA CICLABILE parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

RACCORDO CONCAVO (CUNETTA) raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

RACCORDO CONVESSO (DOSSO) raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

RAMO DI INTERSEZIONE tratto di strada afferente una intersezione.

RAMPA DI INTERSEZIONE strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

RIPA zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

SALVAGENTE parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

SEDE STRADALE superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

SEDE TRANVIARIA parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO) strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

SPARTITRAFFICO parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

STRADA COMUNALE strada extraurbana o urbana di proprietà del Comune. Le strade comunali sono tali quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

STRADA DI SERVIZIO la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

STRADA EXTRAURBANA strada esterna ai centri abitati.

STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

STRADA LOCALE strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata e destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli altri tipi di strade.

STRADA MILITARE strada destinata esclusivamente al traffico militare; ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

STRADA PROVINCIALE strada extraurbana di proprietà della Provincia. Le strade provinciali sono tali quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA REGIONALE strada extraurbana di proprietà della Regione. Le strade regionali sono tali quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

STRADA STATALE strada extraurbana di proprietà dello Stato. Le strade statali: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

STRADA URBANA strada interna ad un centro abitato.

STRADA URBANA DI QUARTIERE strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

STRADA URBANA DI SCORRIMENTO strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

ZONA DI ATTESTAMENTO tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

ZONA DI PRESELEZIONE tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

ZONA DI SCAMBIO tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

ZONA RESIDENZIALE zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

ALLEGATO B


**TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO-AGRARIE,
DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI**

allegati

Le scarpate




Fossi di guardia




grafici

Capeczagna



Arature



Siepi ed alberi

